

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5405**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PALLANTI, MINUCCI, GHEZZI, ALINOVİ, LODI FAUSTINI FUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO, PELLEGATTI, REBECCHI, SAMÀ, SANFILIPPO, CALVANESE, FERRARA, GEREMICCA, PRANDINI, BENEVELLI, MOTETTA, MOMBELLI, FERRANDI, GASPAROTTO, CASTAGNOLA, SOLAROLI, BULLERI, ANGELONI, PROVANTINI, DI PIETRO, PICCHETTI, NAPPI, LAVORATO, CICONTE, BRESCIA, SANNELLA, CHERCHI, LAURICELLA

Presentata il 24 gennaio 1991

Costituzione di imprese e cooperative giovanili per attività di valorizzazione e recupero ambientale, turistico e artistico

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'assenza nel panorama normativo italiano di definiti e validi progetti destinati a politiche di incremento dell'occupazione giovanile testimonia le carenze e l'inadeguata iniziativa realizzata dalle coalizioni che si sono succedute al governo del Paese sul tema dell'accesso al lavoro, pur essendo questo problema una delle maggiori fonti di disagio sociale presenti nel nostro Paese.

Con la proposta di istituzione di un sistema di lavoro, formazione e reddito minimo garantito, per i giovani in cerca di prima occupazione nel Mezzogiorno e nelle aree del Paese con elevato tasso di disoccupazione (atto Camera n. 4019), il

Gruppo parlamentare comunista-PDS ha inteso proporre un preciso intervento di politica di sostegno, destinato a collegarsi con la proroga e revisione dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, di cui ad Atto Camera n. 4549, disciplinante le « attività socialmente utili » per il Mezzogiorno.

Con questa proposta intendiamo invece affrontare un campo d'azione e rivolgerci ad un potenziale mercato del lavoro, che è già stato affrontato in altri Paesi europei attraverso mirati progetti legislativi e che è solo marginalmente coperto dai predetti interventi di politica di sostegno che il Gruppo parlamentare comunista-PDS ha presentato nei mesi scorsi.

Pur operando, infatti, nel solco di attività in parte connesse al citato articolo 23 della legge n. 67 del 1988, intendiamo con questa proposta dare alle cooperative ed alle imprese svolgenti attività socialmente utili nel campo del recupero ambientale, turistico ed artistico, un effettivo terreno d'azione dotandole di adeguati supporti finanziari, nonché inserendole in un mercato del lavoro potenzialmente assai ampio e svincolato da eccessivi rischi di manipolazione clientelare.

Il nostro tentativo è, quindi, di delineare un'intervento più marcatamente di « politica del lavoro », attraverso il quale sia possibile mettere in campo esperienze anche acquisite mediante lo svolgimento delle attività di lavoro e formazione previste dall'articolo 23 della legge n. 67 del 1988 e dalla nostra proposta di lavoro minimo garantito.

Vengono così lasciate al settore delle « politiche di sostegno » le attività di cura, assistenza e formazione, nonché tutte le attività propedeutiche alla progressiva entrata nel mercato del lavoro di giovani altrimenti destinati a rimanere in parcheggio. Con questa proposta si cerca invece di definire e regolamentare un preciso ventaglio di attività in cui impegnare questi giovani, rendendoli in grado di dare una dimensione imprenditoriale ad attività che, pur non essendo di natura produttiva, richiedono l'uso di potenzialità e competenze, magari formatesi attraverso l'esperienza dell'articolo 23 o con il lavoro minimo garantito, altrimenti difficilmente utilizzabili. La positiva ripercussione sulla collettività delle attività o delle opere realizzate nel campo del recupero ambientale, turistico ed artistico rende questa ipotesi normativa uno strumento idoneo alla risoluzione di emergenze di varia natura, attraverso l'utilizzo in maniera coordinata del lavoro di migliaia di giovani.

Questa forma di intervento fornisce un'alternativa al ricorso sistematico all'appalto pubblico per la realizzazione di opere o la predisposizione di attività inseribili nei settori che qui affrontiamo, evitando così i ben noti rischi di intromissione clientelare.

Si intende inoltre operare in stretto contatto con le esigenze e le richieste delle autonomie locali e dei diversi organi di loro emanazione, che propongono il progetto, esprimono un parere ed hanno funzioni di controllo e verifica sullo svolgimento delle attività.

In dettaglio, l'articolo 1 attribuisce agli enti territoriali e agli organi espressione delle autonomie locali la possibilità di promuovere iniziative ed attività di valorizzazione ambientale, turistica ed artistica, destinate a società cooperative e ad imprese costituite prevalentemente da giovani aventi un'età compresa tra i 18 e i 32 anni.

Con l'articolo 2 viene definito il carattere di tali imprese e società cooperative, che debbono essere formate da disoccupati iscritti alla prima classe delle liste di collocamento.

L'articolo 3 fissa la tipologia delle attività, che possono essere:

recupero ambientale e ripristino del verde pubblico;

interventi di salvaguardia e valorizzazione di beni ambientali, artistici o ad uso turistico;

recupero di aree fluviali;

allestimento e gestione di aree sportive e ricreative;

interventi in parchi o foreste demaniali;

valorizzazione e gestione di aree ad interesse turistico;

rimozione barriere architettoniche;

interventi in aree storico-culturali od in zone archeologiche.

Le modalità del concorso, stabilite all'articolo 4, prevedono la emissione di un bando da parte dell'ente locale proponente e la presentazione, entro precisi termini, di un progetto da parte dell'impresa che può anche avvalersi di consulenze esterne.

Attraverso un apposito comitato, di cui agli articoli 5 e 6, l'ente locale emana un parere non vincolante sui progetti presentati ed ha inoltre compiti di controllo

e sorveglianza durante lo svolgimento dell'attività o l'esecuzione dell'opera.

La decisione sul progetto vincente spetta ad un comitato superiore di carattere regionale che la emette, come fissato dall'articolo 7, in un tempo stabilito in precedenza all'atto dell'emissione del bando in base alle caratteristiche dell'opera e alla sua urgenza.

La commissione regionale provvede ad un iniziale stanziamento in conto capitale e ai successivi finanziamenti da effettuarsi sotto forma di crediti agevolati, dopo aver valutato le capacità ed il grado di professionalità messo in campo dall'impresa cooperativa.

L'articolo 8 definisce la composizione del comitato regionale: presieduto dal presidente della commissione regionale per l'impiego ed inoltre composto da esperti nominati dalla maggioranza e dalla minoranza del consiglio regionale e da rappresentanti nominati dalle organizzazioni industriali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative sul piano regionale.

Viene inoltre costituito, attraverso l'articolo 9, un comitato nazionale avente funzioni di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulle modalità di erogazione dei finanziamenti che vengono ripartiti alle singole regioni, secondo l'articolo 10, con cadenza annuale dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali. Ciascuna regione deve impegnare le somme disposte improrogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'articolo 11 definisce infine la copertura finanziaria, che prevede l'utilizzo dei fondi previsti dalla legge finanziaria 1991 per le politiche attive del lavoro e di apposite convenzioni da stipularsi con le singole regioni per politiche destinate all'incremento del lavoro giovanile e con la Comunità europea per l'impiego dei fondi strutturali disposti dal Consiglio d'Europa per politiche aventi un positivo impatto sull'occupazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Promozione delle iniziative).

1. Gli enti locali territoriali, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla vigente legislazione, nonché i consorzi, le aziende municipalizzate, le unità sanitarie locali, le comunità montane, le aziende di promozione turistica, le camere di commercio e tutti gli enti che siano espressione delle autonomie locali possono promuovere iniziative ed attività di valorizzazione ambientale, turistica ed artistica, attraverso progetti di durata almeno biennale.

2. Le attività di cui al comma 1 sono da destinarsi a società cooperative ed imprese.

ART. 2.

(Caratteri delle società cooperative e delle imprese).

1. Le società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere costituite, per una percentuale non inferiore al 60 per cento dei componenti, da giovani disoccupati od in cerca di prima occupazione ed iscritti alla prima classe delle liste di collocamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di cooperazione.

2. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente legge le imprese diverse da quelle di cui al comma 1 procedono all'assunzione del personale necessario con chiamata numerica dalle liste del collocamento di giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni, osservando la percentuale di cui allo stesso comma 1.

ART. 3.

(Tipologia delle attività).

1. Si definiscono quali attività di valorizzazione ambientale, turistica ed artistica le seguenti attività:

a) recupero ambientale e ripristino del verde pubblico;

b) interventi di salvaguardia e valorizzazione di beni ambientali, artistici o ad uso turistico;

c) recupero di aree fluviali;

d) allestimento e gestione di aree sportive e ricreative;

e) interventi in parchi o foreste demaniali;

f) rimozione di barriere architettoniche;

g) interventi in aree storico-culturali (musei, castelli, siti archeologici);

h) recupero e valorizzazione di zone archeologiche;

i) valorizzazione e gestione di aree ad interesse turistico.

ART. 4.

(Modalità di concorso).

1. Gli enti di cui all'articolo 1 indicano un concorso pubblico per lo svolgimento delle attività e delle opere di cui all'articolo 3, attraverso un apposito bando e nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici concorsi.

2. Le imprese e le società cooperative di cui all'articolo 2 sono tenute a presentare un progetto di lavoro entro 30 giorni dalla presentazione del bando. Tale termine può essere ridotto dall'ente proponente il concorso a seconda dell'urgenza dell'opera o dell'attività da svolgersi.

3. Le imprese e le società cooperative di cui all'articolo 2 possono avvalersi nella predisposizione del progetto e nell'e-

ventuale svolgimento dei lavori della collaborazione di esterni, in un numero non superiore al 20 per cento del totale degli addetti e con contratto di collaborazione a termine.

4. È vietata qualsiasi forma di subappalto dell'opera o dell'attività.

ART. 5.

(Comitato locale).

1. Il progetto di cui al comma 2 dell'articolo 4 viene valutato, nel termine massimo di 20 giorni, da un comitato espressione dell'ente proponente, che emana un parere non vincolante ed ha inoltre compiti di controllo e sorveglianza durante lo svolgimento dell'attività o l'esecuzione dell'opera. Se l'opera non è realizzata secondo i termini o le modalità prefissate il comitato locale, in quanto espressione dell'ente proponente, deve chiedere al comitato regionale la sospensione della erogazione del finanziamento.

2. I progetti che il comitato locale non riesca ad esaminare nel termine di 20 giorni dalla loro presentazione vanno comunque inoltrati senza alcun parere al comitato regionale superiore.

ART. 6.

(Composizione del comitato locale).

1. Il comitato di cui all'articolo 5 è composto:

a) dal sindaco, dal presidente o da un responsabile dell'ente proponente in qualità di presidente del comitato;

b) da un esperto nominato dalla maggioranza consiliare;

c) da un esperto nominato dalla minoranza consiliare;

d) da un rappresentante della commissione circoscrizionale per l'impiego;

e) dal dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente;

f) da un rappresentante dell'agenzia per l'impiego.

2. Il rappresentante della maggioranza consiliare viene nominato dalla metà più uno dei consiglieri di maggioranza. Quello della minoranza dalla metà più uno dei consiglieri di opposizione.

ART. 7.

(Comitato regionale).

1. La decisione sul progetto vincente ed il conseguente finanziamento iniziale spettano ad un comitato superiore regionale che emette la decisione, valutato il parere del comitato locale dell'ente proponente, in un tempo variabile e fissato in precedenza all'atto dell'emissione del bando in base alle caratteristiche dell'opera e alla sua urgenza.

2. Il comitato regionale provvede ad un iniziale stanziamento in conto capitale e ai successivi finanziamenti sotto forma di crediti agevolati, da concedersi da parte di istituti di credito a medio termine, dopo una attenta valutazione delle capacità, delle risorse e dell'attività dell'impresa e della cooperativa.

3. Il finanziamento iniziale di cui ai commi 1 e 2 è da destinarsi in maniera esclusiva alla predisposizione dei mezzi e delle strutture dell'impresa o società cooperativa.

ART. 8.

(Composizione del comitato regionale).

1. Il comitato di cui all'articolo 7 è composto:

a) dal presidente della commissione regionale per l'impiego, in qualità di presidente;

b) da un esperto nominato dalla maggioranza del consiglio regionale;

c) da un esperto nominato dalla minoranza del consiglio regionale;

d) da un rappresentante nominato dalle organizzazioni industriali maggiormente rappresentative sul piano regionale;

e) da un rappresentante nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale;

f) da due rappresentanti delle associazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative sul piano regionale.

ART. 9.

(Comitato nazionale di controllo).

1. Viene istituito un comitato nazionale avente funzioni di controllo sulla corretta applicazione della presente legge e sulle modalità di erogazione dei finanziamenti.

2. Il comitato di cui al comma 1 è costituito da esperti con provate capacità tecniche di analisi dei progetti, nominati in numero di due dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in numero di uno rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro per i beni culturali e ambientali, in numero di tre dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed in numero di due dalle associazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 10.

(Ripartizione degli stanziamenti).

1. Gli stanziamenti della presente legge vengono annualmente ripartiti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, tra le singole regioni, le quali debbono impegnare le somme di-

sposte improrogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Nel caso la regione non utilizzi entro il 31 dicembre l'intera somma stanziata, il denaro non speso rientra nelle disponibilità del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che provvede a riassegnarlo.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando la voce « Interventi di politica attiva del lavoro, comprese le politiche di formazione professionale », nonché attraverso convenzioni stipulate con le singole regioni per l'utilizzo dei fondi destinati per l'incremento dell'occupazione giovanile e con la Comunità europea per l'utilizzo dei fondi strutturali disposti dal Consiglio d'Europa per politiche aventi un positivo impatto sull'occupazione.